

**PAS 19/11**

**MEMORIA PER L'AUDIZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA  
ELETTRICA E IL GAS PRESSO LA IX COMMISSIONE PERMANENTE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (TRASPORTI, POSTE E  
TELECOMUNICAZIONI)**

**Roma, 28 settembre 2011**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati della Repubblica, desideriamo ringraziare la IX Commissione permanente della Camera dei Deputati per aver voluto invitare in audizione il Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in merito alle ipotesi di istituzione di un’Autorità di regolazione delle reti nel settore dei trasporti.

Con la presente memoria vorremmo offrire un contributo ai lavori della Commissione, esponendo in sintesi il modello di regolazione proprio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) quale delineato a livello legislativo ed invero in quindici anni di concreta operatività, con l’auspicio che l’esperienza da questa Autorità sin qui accumulata possa contribuire alla raccolta di indicazioni e di elementi utili alle decisioni che la Commissione riterrà di assumere.

## **Premessa**

La regolazione delle infrastrutture di rete nel settore dell’energia costituisce snodo centrale delle funzioni dell’AEEG e costituisce attività fondamentale del Regolatore che ne ha sempre promosso lo sviluppo, sollecitando investimenti infrastrutturali funzionali allo sviluppo della concorrenza. Ciò in coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale, che attribuiscono entrambe rilievo essenziale alla regolazione delle reti in funzione della piena ed effettiva apertura dei mercati energetici. A livello comunitario, infatti, la regolazione delle infrastrutture di reti energetiche è posta in stretta connessione con la disciplina di ogni segmento delle filiere dell’energia elettrica e del gas, con la conseguenza che l’Autorità è preposta alla regolazione e al controllo dei settori energetici nel loro complesso. Al fine di garantire l’efficacia di tale regolazione è essenziale che la stessa sia affidata ad un organismo indipendente sia dal potere esecutivo che dagli operatori economici, come emerge con chiarezza dalle direttive del c.d. Terzo Pacchetto Energia<sup>1</sup> in forza delle quali “*gli Stati membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione e provvedono affinché eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza*”<sup>2</sup>. L’autorità di regolamentazione, oltre ad essere indipendente, deve essere dotata di una ampia gamma di funzioni e poteri che vanno dalla previsione *ex ante* delle regole del mercato, essenzialmente finalizzate alla promozione della concorrenza, alla loro concreta e puntuale applicazione, sia nelle forme della risoluzione delle controversie che insorgono sui mercati, sia nel controllo *ex post* della corretta osservanza della regolazione<sup>3</sup>. Tale varietà di strumenti e di approcci caratterizza l’AEEG, distinguendone l’ambito di intervento rispetto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che svolge essenzialmente funzioni di “*garanzia*” generale, consistenti nel controllo *ex post* dell’osservanza della normativa *antitrust*.

L’indipendenza del regolatore e l’effettività dei suoi poteri costituiscono, dunque, l’architrave della normativa comunitaria di liberalizzazione dei mercati energetici. Ogni intervento del legislatore nazionale, in materia di regolazione delle reti energetiche, non

---

<sup>1</sup> Recepite con d.lgs. 1 giugno 2011, n.93

<sup>2</sup> art.35, par.4, direttiva 2009/72/CE e art. 39, par.4 direttiva 2009/73/CE

<sup>3</sup> Cfr. la lunga elencazione di poteri e compiti attribuiti alle autorità di regolamentazione nazionali, rispettivamente, dagli artt. 35 ss. e 39 ss. delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE

può pertanto attestarsi al di sotto di questo livello minimo di garanzia richiesto a livello europeo.

La normativa comunitaria predica non soltanto, in via generale, l'indefettibilità di un organismo indipendente di regolazione delle reti dell'energia, ma impone al legislatore nazionale di riconoscergli un ampio plesso di poteri indispensabili per assicurare l'efficiente funzionamento dei mercati.

### **L'esperienza italiana**

La legge 14 novembre 1995, n. 481, nell'istituire organismi indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ha rappresentato una tappa fondamentale del complesso processo di liberalizzazione e di privatizzazione del settore dei servizi pubblici, avviato sotto l'impulso determinante del diritto comunitario.

Per quanto specificamente attinente ai settori dell'energia elettrica e del gas, la creazione di un'autorità di regolazione ha costituito uno snodo indispensabile per la coerente tenuta del disegno di liberalizzazione dei mercati energetici, consentendo a questi ultimi di modificare i propri assetti organizzativi e di fornitura dei servizi ai clienti finali in tempi sostanzialmente rapidi, indirizzando il sistema in un'ottica assai più favorevole alla concorrenza rispetto alla preesistente situazione di mercati monopolistici, anche se permangono ancora elementi di incompletezza di tale processo.

L'AEEG ha infatti due principali obiettivi:

- a) da un lato, assolve alla funzione di promuovere la concorrenza e l'efficienza nei settori energetici, principalmente attraverso lo strumento della c.d. "regolazione incentivante" costituita – sinteticamente - da un corpo normativo volto sia a definire le condizioni per l'uso delle infrastrutture energetiche in un'ottica pro-concorrenziale, sia ad individuare strutture tariffarie, strumenti di mercato e livelli di remunerazione economica che indirizzano gli operatori energetici verso un'allocazione efficiente delle risorse attraverso un sistema di incentivi e penalità. Sul fronte della promozione della concorrenza l'AEEG opera anche in sinergia con l'AGCM, attraverso collaudate forme di cooperazione quali indagini conoscitive congiunte e segnalazioni, da parte dell'AEEG, di ipotesi di violazioni della normativa *antitrust*;
- b) dall'altro, l'attività dell'AEEG è orientata ad individuare e definire "*adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale*"<sup>4</sup>. Dalla declinazione operativa di tale funzione, discende gran parte dell'attività di tutela dei consumatori, presidio indefettibile di qualunque processo di liberalizzazione dei mercati.

E' quindi di immediata evidenza come il legislatore, nell'istituire l'Autorità, abbia correttamente ed opportunamente chiamato il Regolatore a contemperare gli obiettivi di apertura dei mercati alla concorrenza con finalità di ordine generale e sociale. Ciò fa della legge n. 481/95 uno degli approdi più significativi della legislazione in materia di servizi di pubblica utilità, avendo introdotto nel nostro ordinamento uno dei modelli di regolazione fra i più avanzati in ambito europeo. In attuazione di tale modello l'AEEG

---

<sup>4</sup> art.1, comma 1, l. n.481/95

ha potuto maturare solide competenze, affinando sul campo la propria specializzazione tecnica nella regolazione di reti di prodotti omogenei (quali, ad esempio, l'energia elettrica, il gas ed i servizi idrici) che diversamente dal settore dei trasporti che è connotato, come noto, da reti di prodotti non omogenei.

Nell'affrontare uno specifico ragionamento sulle caratteristiche che, almeno in termini generali, dovrebbero costituire la dotazione di base di un'Autorità di regolazione delle reti, a nostro avviso più opportuna di una semplice agenzia, comunque denominata, può essere utile avere a riferimento il modello sviluppato a partire dalla ricordata legge n. 481/95, eventualmente aggiornato ed integrato ove ritenuto necessario ed opportuno. Di seguito, pertanto, può rivelarsi di ausilio alla discussione di codesta spettabile Commissione Trasporti, un sintetico riepilogo dei principali temi caratterizzanti l'istituzione di una Autorità, quali:

- a) l'indipendenza, in particolare per ciò che concerne i criteri di nomina dei suoi componenti, il regime di incompatibilità, la definizione delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali, la potestà di autoregolazione interna;
- b) le funzioni ad essa attribuite orientate ad assicurare lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei settori di riferimento, la definizione di condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei diversi operatori, un equilibrato sviluppo degli investimenti infrastrutturali, adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi, la definizione di livelli tariffari equi, trasparenti ed orientati all'efficienza delle gestioni, i poteri di ispezione e sanzione.

### **Indipendenza**

In via generale, il profilo di indipendenza che contraddistingue le c.d. *Authorities* e le differenze da altri organismi autonomi si realizza con la rescissione del tradizionale legame strutturale e funzionale che, solitamente, connota i rapporti tra Amministrazioni statali e autorità di Governo.

L'AEEG rientra, a pieno titolo, nel paradigma appena tracciato. Nella sua attività di regolazione e controllo dei settori di competenza, la stessa opera infatti, per espressa volontà di legge, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione<sup>5</sup>.

Nel modello della legge n. 481/1995, l'indipendenza del Regolatore riguarda i profili organizzativi, funzionali, contabili e amministrativi.

In particolare, i cinque componenti dell'organo collegiale dell'AEEG sono scelti tra "*persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore*", durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Sebbene la loro designazione avvenga su impulso del Governo con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dello sviluppo economico, in "*nessun caso*" le nomine possono essere effettuate in assenza del parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi a maggioranza qualificata dei due terzi. Inoltre, i componenti del Collegio

---

<sup>5</sup> art. 2, comma 5, l. n. 481/95

sono sottoposti ad un rigido regime di incompatibilità, a pena di decadenza e di sanzioni amministrative pecuniarie, sia durante che dopo il mandato<sup>6</sup>.

L'AEEG è inoltre dotata di autonomia finanziaria: la copertura dei costi di funzionamento grava integralmente sui “*soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas*”, tenuti a corrispondere un contributo in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio conseguiti da ciascun soggetto giuridico operante nei settori dell'energia elettrica e del gas<sup>7</sup>; negli ultimi anni l'aliquota applicata non è mai risultata superiore allo 0,3 per mille. Detto contributo è fissato annualmente dalla stessa Autorità con delibera approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ed è versato direttamente all'AEEG che lo gestisce in totale autonomia. La legge istitutiva prevede, inoltre, che l'entità del contributo debba essere commisurata al fabbisogno dell'AEEG e stabilita dall'Autorità stessa “*ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento*”<sup>8</sup>. In ciò l'Autorità rappresenta un *unicum*, anche nell'ambito del panorama delle stesse autorità amministrative indipendenti, per ciò che concerne appunto la provvista per far fronte agli oneri del suo funzionamento. L'Autorità, infatti, non percepisce alcun contributo pubblico né grava in alcun modo sul Bilancio dello Stato, anche se è tuttavia opportuno sottolineare che, pur non rappresentando un onere per la finanza pubblica, all'Autorità è stato comunque imposto di rispettare i vincoli di cui al d.l. n.78/10 che obbliga al contenimento anche di singoli capitoli di spesa.

Ulteriori obblighi vincolano l'Autorità a trasferire parte delle proprie risorse ad altre autorità amministrative indipendenti<sup>9</sup>. Detto trasferimento sarà reintegrato a partire dal decimo anno successivo alla sua erogazione.

Assai ampia è, infine, l'autonomia organizzativa, contabile e amministrativa riconosciuta dalla legge istitutiva<sup>10</sup>, la quale prevede, infatti, che l'AEEG, con propri regolamenti, definisca l'organizzazione, il funzionamento, la pianta organica del personale ed il suo trattamento giuridico-economico.

## **Compiti e funzioni dell'AEEG nella legge n. 481/95**

### **Regolazione delle reti**

Il ruolo nevralgico delle infrastrutture essenziali ai fini dello sviluppo dei mercati rende fondamentale che l'accesso alle reti sia garantito a tutte le imprese che operano o intendono operare nei segmenti liberalizzati, a monte o a valle delle filiere dell'energia elettrica e del gas.

Per tale ragione, la normativa comunitaria e quella nazionale di recepimento hanno introdotto l'obbligo del proprietario/gestore delle reti di consentire l'utilizzo delle stesse per l'immissione e/o il prelievo di elettricità o gas naturale, a tutti i soggetti interessati, senza discriminazioni, in modo trasparente e a prezzi ragionevoli.

---

<sup>6</sup> art. 2, comma 8, l. n. 481/95

<sup>7</sup> art. 2, comma 38, l. n. 481/95

<sup>8</sup> art.1, comma 68-*bis*, l. n. 266/05

<sup>9</sup> art.2, comma 241, l.n.191/09.

<sup>10</sup> art. 2, commi 27 e 28, l. n. 481/95

In relazione alle reti, i poteri di regolazione dell'AEEG investono vari aspetti, tutti in qualche modo connessi all'attività di accesso da parte di soggetti terzi da un lato, ed a tutelare e garantire lo sviluppo e l'integrità delle infrastrutture medesime dall'altro, sia sotto l'aspetto tecnico che di redditività economica; tale funzione di garanzia dell'investimento nelle infrastrutture costituisce presidio fondamentale per la sicurezza del sistema energetico, la continuità e garanzia della fornitura e quindi, in ultima istanza, del servizio reso ai consumatori finali.

Nello specifico, l'AEEG ha il potere di regolazione tariffaria, essendo chiamata a fissare le tariffe per l'accesso e l'uso della rete e le modalità di aggiornamento delle stesse. Al Regolatore spetta il delicato compito di individuare il punto di equilibrio fra i costi delle imprese erogatrici assicurandone l'adeguata remunerazione del capitale investito, le ragioni dei consumatori e i margini di incentivazione necessari a stimolare la concorrenza. A tal fine, l'AEEG definisce *“un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti”*<sup>11</sup>. La trasparenza delle tariffe di accesso e utilizzo delle reti soddisfa, da un lato, l'interesse pubblico alla promozione della concorrenza e, dall'altro, l'interesse delle imprese che conoscono in anticipo i prezzi del servizio di cui hanno bisogno per operare nei segmenti liberalizzati del mercato.

In linea con il disegno generale della legge istitutiva, nella regolazione tariffaria assume comunque rilevanza primaria anche l'interesse pubblico ad armonizzare *“gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”*<sup>12</sup>. In particolare la regolazione tariffaria tramite il meccanismo del *price-cap*, previsto anch'esso dalla legge n.481/95, costituisce un significativo stimolo all'efficiente gestione della rete, riducendo i relativi costi. Per evitare che la riduzione dei costi di gestione della rete possa in qualche modo compromettere la qualità del servizio erogato, la legge n. 481/95 attribuisce all'AEEG anche il potere di fissare standard – generali e specifici - di qualità del servizio.

La liberalizzazione dei mercati energetici attraverso la separazione tra attività di rete gestite in monopolio e attività di servizio aperte alla concorrenza rendono assai rilevante non solo la disciplina dell'accesso alla rete, ma anche quella della risoluzione delle controversie relative al diniego di accesso o all'accesso a condizioni svantaggiose. Oltre ai poteri normativi e amministrativi è quindi fondamentale che il Regolatore disponga del potere di risolvere, in una posizione di neutralità ed equidistanza, le controversie tra operatori (nello specifico fra il gestore della rete ed il soggetto che ha bisogno della rete per svolgere la propria attività) relative all'accesso e all'uso delle infrastrutture. Tali procedimenti, alternativi al ricorso giurisdizionale, assicurano la competenza specialistica della trattazione e consentono una rapida ed economica risoluzione delle controversie, ferma restando la possibilità del ricorso alla giustizia ordinaria. L'AEEG si è attivata in tal senso prevedendo un sistema di risoluzione delle controversie tra titolari della rete di distribuzione e produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> art. 1, comma 1, l. n. 481/95

<sup>12</sup> art. 1, comma 1, l. n.481/95

<sup>13</sup> delibera ARG/elt n. 123/08

## **Regolazione dei mercati**

Come più volte accennato, in linea generale la funzione delle Autorità di regolazione è quella di rendere possibile l'apertura del mercato e l'introduzione della concorrenza in settori caratterizzati dalla presenza di rilevanti monopoli, nonché di garantire l'universalità e l'accessibilità del servizio. In quest'ottica, la liberalizzazione *ex lege* di un determinato servizio non è di per sé incompatibile con interventi regolatori che mirino a salvaguardare la concorrenza e gli interessi dei consumatori. Infatti, la liberalizzazione di un settore non coincide necessariamente con la creazione di un effettivo mercato concorrenziale, in cui i prezzi delle forniture si formano in una reale competizione. Anzi è proprio nella difficile e complessa fase di transizione verso la concorrenza che i consumatori finali hanno maggiore bisogno di tutela, per evitare che l'operatore dominante possa sfruttare a proprio esclusivo vantaggio sia i benefici del proprio potere di mercato, sia quelli connessi all'apertura del mercato medesimo. In considerazione di ciò l'AEEG è titolare di poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati della vendita, affinché siano salvaguardate le dinamiche concorrenziali a tutela dei consumatori. Nella legge n.481/1995, i poteri attribuiti all'Autorità di regolazione riguardano, infatti, tutte le fasi della filiera, come emerge chiaramente dall'art 2, comma 5, laddove si legge che *“Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le competenze [dell'AEEG] ricomprendono tutte le attività della relativa filiera”*.

## **Tutela dei consumatori**

Invero, nemmeno il più alto grado di liberalizzazione vanifica la necessità di una regolazione volta alla cura degli interessi dei consumatori, in termini non soltanto di prezzi di fornitura ma anche di controllo della qualità dei servizi forniti, sia tecnica (in particolare, continuità della fornitura, sicurezza della distribuzione gas), sia commerciale (in particolare, correttezza delle fatturazioni). Al riguardo, notevole importanza riveste la trasparenza delle condizioni contrattuali e delle fatturazioni al fine di consentire la comparazione tra le offerte e, dunque, favorire la concorrenza effettiva<sup>14</sup>.

Per garantire la qualità e la trasparenza, l'AEEG può emanare specifiche *“direttive”* nei confronti degli esercenti il servizio e definire i *“livelli generali di qualità”* con riferimento *“al complesso delle prestazioni”* erogate e *“i livelli specifici di qualità”* riferiti alla singola prestazione al consumatore<sup>15</sup>.

Per far rispettare gli *standard* di qualità, l'AEEG determina *“i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente”* nei casi in cui le imprese erogano il servizio a livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio o nelle direttive dell'AEEG<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> art. 2, comma 12, lett. l, l. n. 481/95

<sup>15</sup> art.2, comma 12, lett. h, l.n.481/95

<sup>16</sup> art.2, comma 12, lett. g, l.n.481/95

## **Partecipazione**

La legge n. 481/95 delinea un modello di partecipazione particolarmente avanzata che, nell'integrare ed approfondire quello generale prefigurato dalla legge n. 241 del 1990, rende il proprio procedimento amministrativo significativamente rilevante sotto il profilo della c.d. *accountability*, cioè di quell'insieme di comportamenti che consentono a tutti gli attori del sistema di interagire con il processo decisionale, aumentandone così il livello di "riconoscimento" ed autorevolezza.

L'AEEG è, infatti, tenuta ad organizzare periodicamente audizioni per ascoltare le associazioni ambientaliste, dei consumatori, delle imprese<sup>17</sup>.

Ma soprattutto, sebbene la legge istitutiva non preveda espressamente la partecipazione ai procedimenti per la formazione degli atti di regolazione generale, l'AEEG, fin dall'inizio della propria attività, sottopone ogni scelta regolatoria alla preventiva consultazione degli operatori che possono formulare osservazioni e proposte, contribuendo così alla costruzione condivisa della regolazione<sup>18</sup>.

Tale tipologia di partecipazione si applica non solo ai provvedimenti ordinari ma anche alla redazione del Piano strategico dell'Autorità.

L'Autorità si avvale dello strumento dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) prevista per le autorità amministrative indipendenti<sup>19</sup>. Fin dal 2005 è stato infatti avviata una sperimentazione triennale al fine di individuare la metodologia di analisi più opportuna ed adeguata. Tale sperimentazione ha condotto all'adozione di una specifica Guida AIR ad uso interno<sup>20</sup>.

## **Effettività della regolazione (*enforcement*)**

Complementare all'attività di regolazione così come sinteticamente esposta è l'attività di controllo attraverso la quale il regolatore, da un lato, vigila sul rispetto delle regole da esso stesso create con la partecipazione degli operatori e, dall'altro, sanziona le eventuali violazioni. Questa attività è fondamentale per garantire l'effettività e l'efficacia della regolazione e, pertanto, il Regolatore deve poter chiedere alle imprese operanti sui mercati di riferimento le informazioni e i documenti relativi alla loro attività e controllare le modalità di svolgimento dei servizi, con i più ampi poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documenti e informazioni<sup>21</sup>.

L'orientamento dell'Autorità è quello di accompagnare tutti gli attori dei settori regolati nell'adozione di comportamenti incentrati sul rispetto delle regole da essa definite, utilizzando in primo luogo una strategia di *enforcement* che sia avvale di diversi strumenti, primi fra tutti quello della *moral suasion* e della messa a disposizione di luoghi ed occasioni di confronto fra rappresentanti degli operatori, dei consumatori e delle rispettive associazioni. Di ausilio alla strategia dell'*enforcement* risultano anche le indagini conoscitive in ordine a specifiche problematiche, evitando così che il rispetto

---

<sup>17</sup> art. 2, comma 23, l. n. 481/95

<sup>18</sup> delibere n. GOP 61/07 e GOP 46/09

<sup>19</sup> art.12, comma 1, d.lgs. n. 229/03.

<sup>20</sup> delibera GOP 46/08.

<sup>21</sup> art.2, comma 20, lett.a, l.n.481/95

delle regole avvenga solo attraverso lo strumento sanzionatorio che rimane l'eventuale punto di caduta finale di un processo assai articolato.

### **Sanzioni e impegni**

Infine, l'AEEG irroga sanzioni in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di omessa o non veritiera comunicazione di informazioni e documenti da parte degli esercenti<sup>22</sup>. Si tratta di un potere sanzionatorio di portata generale, che riguarda ogni condotta contrastante con i provvedimenti del Regolatore. La legge attribuisce un'ampia discrezionalità nella determinazione dell'ammontare della sanzione (da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 154.937.069 euro) che, comunque, non deve superare il 10% del fatturato rilevante dell'impresa verticalmente integrata<sup>23</sup>. L'AEEG ha, pertanto, ritenuto di autoregolamentare l'esercizio di tale discrezionalità, approvando<sup>24</sup> apposite *Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*, laddove è previsto che la sanzione sia determinata attraverso due fasi consistenti nell'individuazione di un importo base, tenuto conto della gravità della violazione e del fatturato rilevante dell'esercente, e nel successivo aumento o diminuzione di detto importo a seconda della personalità dell'agente e del suo eventuale ravvedimento operoso.

Il recente d.lgs. n.93/011 di recepimento del c.d. Terzo Pacchetto Energia, sulla scorta dell'analogia disciplina in materia di illeciti *antitrust*<sup>25</sup>, consente agli esercenti, coinvolti in un procedimento sanzionatorio, di presentare impegni "*utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati*"<sup>26</sup>. In attuazione di tale normativa è quindi in corso di predisposizione un apposito regolamento per la revisione della disciplina del procedimento sanzionatorio attualmente vigente, nonché per l'introduzione delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni.

---

<sup>22</sup> art.2, comma 20, lett.c, l.n.481/95

<sup>23</sup> art.45, comma 4, d.lgs.28 giugno 2011, n.93

<sup>24</sup> delibera ARG/com 144/08

<sup>25</sup> art.14-ter, l.n.287/90

<sup>26</sup> art.45, comma 3, d.lgs.n.93/011